



COMUNE DI OULX

(CITTA' METROPOLITANA DI TORINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE NEL COMUNE DI OULX

L'anno duemilaventiquattro **addì ventotto del mese di Novembre** alle ore **18:30** nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. All'inizio della discussione del presente punto sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1	PISTONE MARTINA	Presidente	X	
2	CASSI MAURO	Sindaco	X	
3	VITTON MAURO GAETANO	Consigliere	X	
4	MARTIN THOMAS	Consigliere	X	
5	PREGNOLATO ORNELLA GIUSEPPINA	Consigliere	X	
6	BOLDRINI DONATELLA	Consigliere	X	
7	REHO ALESSANDRO	Consigliere	X	
8	PRIOLO GIROLAMO	Consigliere	X	
9	CAFAGNA MAURO	Consigliere	X	
10	GRECO GIUSEPPE	Consigliere	X	
11	ROSSI LUCA	Consigliere	X	
12	PAVONE ARNALDO	Consigliere	X	
13	PULZONI ELIO	Consigliere	X	

Assiste il Segretario Comunale: Joannas Diego, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora Pistone Martina nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con D. lgs. n. 360/1998 *"Istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art.48, comma 10, della Legge 27.12.1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16.06.1998, n. 191"*, è stata istituita a decorrere dall'anno 1999 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del Dlgs. n. 360/1998, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

"11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo."

PRESO ATTO che:

- il comma 142 della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), sostituendo il comma 3 dell'art. 1 del Dlgs. n. 360/1998, stabilisce che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs. n. 446/1997, e s.m.i., possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 fino alla misura massima di 0,8 punti percentuali;
- in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del Dlgs. n. 446/1997, le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 54, comma 1, del Dlgs. n. 446/1997, come modificato dall'art. 6, comma 1, del Dlgs. n. 56/1998, il quale dispone che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;

VISTO, l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, prevista dall'art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/1998, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'articolo 151 del Dlgs. n. 267/2000 e s.m.i., che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

EVIDENZIATO che:

- negli ultimi anni si è cercato di mantenere adeguati livelli di servizio per la comunità locale e turistica con invarianza dell'imposizione tributaria; ciò è stato possibile incrementando la destinazione di risorse, generalmente destinate agli investimenti, al finanziamento della parte corrente del Bilancio nel rispetto dei limiti di legge,
- è volontà dell'Amministrazione favorire la ripresa economica del territorio e lo sviluppo dell'economia locale attraverso l'erogazione di nuovi e migliori servizi,
- è necessario far fronte al complesso delle spese previste nel Bilancio di Previsione 2025/2027, e garantire il rispetto dell'equilibrio complessivo della gestione finanziaria;

RITENUTO opportuno istituire, al fine di incrementare le risorse tributarie dell'Ente secondo principi di equità fiscale tali da assicurare una distribuzione equa dell'imposizione tributaria sulla popolazione del territorio comunale, a decorrere dall'anno 2025, dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e l'approvazione dell'apposito regolamento;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale prevede di applicare per l'addizionale comunale I.R.P.E.F. l'aliquota del 0,65 per cento, salvaguardando le fasce di cittadini più deboli attraverso l'esenzione per i redditi fino a Euro 10.000,00;

CONSIDERATO che:

- a tale addizionale sono soggette tutte le persone fisiche che hanno il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o se il reddito si è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato,
- da tale addizionale sono escluse le persone fisiche che percepiscono solo redditi esenti o assoggettati ad imposta sostitutiva e le persone giuridiche (soggette ad Ires);

PRESO ATTO che il Principio Contabile 3.7.5 Allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011 e s.m.i. dispone che: *"[...] in caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l'accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale."*

VERIFICATO che il gettito stimato mediante il simulatore fiscale messo a disposizione sul portale del federalismo fiscale, considerando l'aliquota dello 0,65%, con esenzione dei redditi fino a € 10.000,00 ammonta a circa euro 314.000,00/anno;

RITENUTO di riservarsi l'approvazione di eventuali opportune modifiche a seguito dell'eventuale introduzione di successive norme legislative, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica in generale e, in particolare in riferimento al Decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio 2025;

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto lo Statuto comunale;

Visti i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile;

Secondo il regolamento per le riprese audio-video delle sedute del C.C., la registrazione delle sedute costituisce documento informatico che integra il verbale della deliberazione, riportando l'intero dibattito;

Si procede quindi alla votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito:

Presenti	n.	13
Astenuti	n.	==
Votanti	n.	13
Voti favorevoli	n.	9
Voti contrari	n.	4 (Greco, Pulzoni, Pavoni e Rossi)

Ciò premesso il Consiglio Comunale

DELIBERA

1. Di istituire, per le motivazioni in premessa espresse, l'addizionale comunale I.R.P.E.F disponendo che:
 - il tributo è istituito a decorrere dall'anno 2025 con aliquota del 0,65%;
 - dal 1 Gennaio 2025 è applicata la soglia di esenzione sino a Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero euro) di reddito complessivo annuo determinato ai fini I.R.P.E.F;
2. Di approvare il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F" ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa, composto da n. 7 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. Di riservarsi l'approvazione di eventuali opportune modifiche a seguito dell'eventuale introduzione di successive norme legislative, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica in generale e, in particolare in riferimento al Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2025;
4. Di dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
5. Di prevedere per il triennio 2025/2027, nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'entrata determinata sulla base di una stima prudenziale di gettito, effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale come previsto dal principio contabile richiamato in premessa;
6. Di trasmettere la presente deliberazione con l'allegato Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D. lgs. n. 175/2014, per via telematica, tramite l'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	13
Astenuti	n.	=
Votanti	n.	13
Voti favorevoli	n.	9
Voti contrari	n.	4 (Greco, Pulzoni, Pavoni e Rossi)

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante la necessità dell'applicazione.

Allegato alla deliberazione C.C. n. 48 del 28/11/2024

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che verrà sottoscritto digitalmente in un tempo successivo dal Presidente e dal Segretario. Verrà quindi pubblicato all'Albo Pretorio telematico e sul sito comunale per ogni effetto di legge.

IL PRESIDENTE
Pistone Martina

firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Joannas Diego

firmato digitalmente